



CITTÀ DI NOVARA

Deliberazione N° 46 del 11/07/2022

Proposta N° 62 del 29/06/2022

OGGETTO

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI UNA PARTE DELLA PRESCRIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELLA SCHEDA DEL PRG RELATIVA ALL'AMBITO S13 (EX MACELLO COMUNALE).

L'anno duemilaventidue, mese di Luglio, il giorno undici, alle ore 09:15, nella sala del Castello Visconteo Sforzesco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all'Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor Prefetto di Novara.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.

Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.

All'inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica assegnati al Comune:

Canelli Alessandro	Freguglia Flavio	Pasquini Arduino
Allegra Emanuela	Gagliardi Pietro	Picozzi Gaetano
Astolfi Maria Luisa	Gambacorta Marco	Pirovano Rossano
Baroni Piergiacomo	Gigantino Mauro	Piscitelli Umberto
Brustia Edoardo	Graziosi Valentina	Prestinicola Gian Maria
Caressa Franco	Iacopino Mario	Ragno Michele
Colli Vignarelli Mattia	Iodice Annaclara	Renna Laucello Nobile Francesco
Crivelli Andrea	Napoli Tiziana	Ricca Francesca
Esempio Camillo	Pace Barbara	Romano Ezio
Fonzo Nicola	Paladini Sara	Spilinga Cinzia
Franzoni Elisabetta	Palmieri Pietro	Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :

ALLEGRA, CARESSA, COLLI VIGNARELLI, GAMBACORTA, NAPOLI, PASQUINI, ROMANO.

Consiglieri presenti N. 26 Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MOSCATELLI, NEGRI, PIANTANIDA, ZOCCALI.

Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N. 46 OGGETTO: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI UNA PARTE DELLA PRESCRIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELLA SCHEDA DEL PRG RELATIVA ALL'AMBITO S13 (EX MACELLO COMUNALE).**

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 4 dell'odg del Consiglio Comunale ed invita il Sindaco ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione del Sindaco, interviene il consigliere Fonzo.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51-8996 del 16 giugno 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 26.06.2008 è stata approvata con modifiche "ex officio" la Variante Generale del Piano Regolatore Generale Comunale;
- le modifiche ex officio sono state in parte oggetto di presa d'atto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.2008 e recepite negli elaborati di PRG;
- successivamente, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 15.05.2014 è stata approvata una variante ai sensi art. 16 bis della L.R. 56//77 e s.m. e i finalizzata al riordino, alla gestione e alla valorizzazione dell'ex Macello Comunale, identificato come Ambito S13;
- la relativa scheda d'ambito delle Norme di Attuazione del PRG, riguardo alle destinazioni d'uso ammesse nell'area, introdotta con la predetta variante, include le destinazioni relative al commercio al minuto alimentare e non alimentare (C1.1 e C1.2) con la seguente indicazione: *"Nei limiti stabiliti dalla pianificazione commerciale – Addensamento Commerciale Urbano Forte A3 – con un massimo di superficie di vendita pari a mq. 2.500"*;
- il Comune di Novara ha approvato i Criteri di Pianificazione Commerciale con D.C.C. n. 55 del 28/10/2010, successivamente modificati e integrati con D.C.C. n. 27 del 30/5/2013, n. 108 del 15/12/2014 e n. 54 del 28/7/2021;
- tali criteri si uniformano alla normativa sovraordinata in materia di commercio e, in particolare, alla Legge Regionale n. 28/1999 e alle successive deliberazioni regionali emanate in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, e più precisamente la D.C.R. Piemonte n. 563-13414 del 29/10/1999, la D.C.R. Piemonte n. 347-42514 del 23/12/2003 e la D.C.R. Piemonte n. 59-10831 del 24/3/2006, che disciplinano l'attività del Commercio in Piemonte;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 17 dicembre 2012 è stata approvata la variante normativa di adeguamento alla DGR n. 85-13268 dell'8/2/2010 relativa alla disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 2 dicembre 2013 è stata approvata la variante di adeguamento del PRGC ai criteri di pianificazione commerciale approvati con la citata deliberazione consiliare n. 55/2010 e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato che:

– la Tabella di cui all'articolo 3 (Coerenza funzionale ed urbanistica dello sviluppo urbano del commercio), comma 3, dei richiamati Criteri comunali di pianificazione commerciale stabilisce quanto segue:

Tipologia delle strutture	Superficie di vendita (mq)	Addensamenti				Localizzazioni	
		A.1	A.2-A.3	A.4	A.5	L.1	L.2
Vicinato ¹	Fino a 250	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	251-400	SI	SI	SI	NO	SI	SI ²
M-SAM2	401-900	SI	SI	SI	NO	SI	SI ²
M-SAM3	901-1800	NO	SI ³	NO	NO ⁴	SI	SI ²
M-SAM4	1801-2500	NO	SI ³	NO	NO	SI	SI ²
M-SE1	251-400	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1800	SI	SI	NO	SI	SI	SI
M-SE4	1801-2500	NO	SI	NO	SI	SI	SI
M-CC	251-2500	SI	SI	SI	NO	SI	NO
G-SM1	2501-4500	NO	SI ⁵	NO	NO	NO	SI
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE1	2501-3500	NO	NO	NO	SI	SI ⁶	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC1	fino a 6000	SI	SI	NO	SI	NO	SI
G-CC2	6001-12000	NO	SI ⁷	NO	NO	NO	SI
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Rilevato inoltre che l'allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D. Lgs n. 114 del 31/3/1998" dispone:

□ all'art. 1 "Oggetto e finalità"- comma 3

«Gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica, nel rispetto degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 114/1998, dell'articolo 41 della Costituzione e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si ispirano ai seguenti principi:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) *il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;*

e) (omissis)»;

□ all'art. 2 "Obiettivi"- comma 1 lettera b)

«rientra fra gli obiettivi favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle altre aree scarsamente servite, in modo che sia facilitato l'approvvigionamento per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza di esercizi commerciali riconducibili a differenti tipologie di strutture distributive» e alla successiva lettera d) «favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio e composto da una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, tra le quali non si producano posizioni dominanti, in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di assortimento, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema»;

Ravvisato che:

– l'indicazione contenuta nella scheda d'ambito S13 "*Nei limiti stabiliti dalla pianificazione commerciale – Addensamento Commerciale Urbano Forte A3 – con un massimo di superficie di vendita pari a mq. 2.500*" presenta, alla luce della normativa commerciale, diversi elementi di incongruenza e incompatibilità:

a) il limite dei 2.500 mq. di superficie di vendita, che peraltro coincide con l'indicazione della tabella per quanto concerne le medie strutture, in una sua applicazione letterale non consentirebbe di fatto l'insediamento di grandi strutture, che invece sono consentite negli addensamenti A3 e, di conseguenza, risulta intrinsecamente contraddittorio con la stessa indicazione che prescrive il rispetto dei limiti stabiliti dalla pianificazione commerciale;

b) il PRG deve adeguare le proprie norme ai criteri di pianificazione commerciale che, nelle aree in cui lo stesso PRG prevede le destinazioni commerciali, sono quindi sovraordinati a qualsiasi prescrizione di carattere dimensionale delle superfici di vendita eventualmente dettate dal medesimo;

c) il Piano Regolatore Comunale, in quanto strumento di carattere urbanistico, non ha competenza a intervenire su materie diverse dall'urbanistica, qual è appunto la disciplina del commercio che è demandata a strumenti specifici;

d) qualsiasi limitazione di carattere restrittivo data dal Piano Regolatore, rispetto a quanto stabilito dai criteri di pianificazione commerciale, risulta in contrasto non solo con strumenti ad esso sovraordinati, ma anche con i principi generali dettati dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di commercio e, in tal senso potrebbe presentare profili di illegittimità;

Considerato che:

- la formulazione contenuta nella scheda dell'Ambito S13, contenuta nelle Norme di attuazione del PRG, non appare idonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico, risultando invece contraddittoria, fuorviante e in contrasto con i criteri di pianificazione commerciale deliberati dal Consiglio Comunale, in quanto il limite di 2.500 mq. di superficie di vendita precluderebbe di fatto l'insediamento delle grandi strutture, che è invece consentito negli addensamenti A3;
- tale limitazione risulta in contrasto anche con le finalità e gli obiettivi della citata D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e successive modifiche e integrazioni in ossequio alla Direttiva 2006/123/CE;
- l'applicazione letterale del dettato della norma del PRG potrebbe pertanto essere ritenuta lesiva di specifici interessi di terzi, esponendo l'Amministrazione a responsabilità conseguenti a contenziosi connotati da un elevato rischio di soccombenza;

Ritenuta la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata espungendo dalle Norme di attuazione del PRG, e in particolare dalla scheda dell'Ambito S13, il limite dei 2.500 mq. di superficie di vendita, dal che la formulazione dell'indicazione riportata sulla predetta scheda risulterebbe essere la seguente: *“Nei limiti stabiliti dalla pianificazione commerciale – Addensamento Commerciale Urbano Forte A3 [OMISSIS...]”*.

Visti:

l'art. 21-nonies, Legge n. 241 del 1990;

la L.R. 56/77 e smi;

il D.Lgs. n. 114/1998

la L.R. n. 28/1999

le deliberazioni regionali D.C.R. Piemonte n. 563-13414 del 29/10/1999 – D.C.R. Piemonte n. 347-42514 del 23/12/2003 – D.C.R. Piemonte n. 59-10831 del 24/3/2006;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dal Dirigente del Servizio Bilancio;

Sentito il parere della 2^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 07/07/2022;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono interamente trascritte

1. di annullare parzialmente in autotutela la prescrizione contenuta nella Scheda dell'Ambito S13 delle Norme di attuazione del PRG, e in particolare nel paragrafo *Usi ammessi*, per la parte relativa alla limitazione della superficie di vendita fino a mq. 2500, che di conseguenza risulta formulata come segue: *"Nei limiti stabiliti dalla pianificazione commerciale – Addensamento Commerciale Urbano Forte A3"*.

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi né finanziari, né sul patrimonio dell'Ente.

Con successiva votazione, a voti unanimi resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Edoardo Brustia

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

(atto sottoscritto digitalmente)